

ca, ricadenti nel territorio del comune di Forza d'Agrò (ME2);

7) contrade San Nicola, Bunazzu e Nasca ricadenti nel territorio del comune di Villalba (CL1) dal 2 settembre 2000 al 2 novembre 2000 per motivi di sicurezza pubblica.

Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a delimitare le zone sopra indicate con tabelle indicanti il divieto.

Lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna interessanti il territorio regionale, la caccia, se non altrimenti preclusa, è vietata nei valichi montani per una ampiezza complessiva di 1.000 metri coassiali al valico. Le ripartizioni faunistico-venatorie competenti provvederanno a dare divulgazione dei valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione.

#### Art. 11

Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve essere munito - oltre che di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 - dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana tramite il comune di residenza.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio della caccia nella Regione siciliana è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre regioni.

Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì. Sul tesserino il cacciatore deve registrare i capi abbattuti nei modi previsti dall'art. 31, comma 10, della legge regionale n. 33/97.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

#### Art. 12

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento; nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della selvaggina migratoria, se previsto nel programma di massima di utilizzo delle specie, è ammesso secondo le prescrizioni del presente calendario venatorio; in dette aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

(2000.47.2368)

### ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 ottobre 2000.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel comune di Menfi.**

#### L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto n. 5008 del 7 gennaio 1995, con il quale si è ricostituita, per il quadriennio 1995/99, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Visto il decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, e i successivi decreti di proroga del 29 marzo 1995 e del 7 aprile 1997, con cui l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel comune di Menfi è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminato il verbale n. 48 redatto nella seduta del 2 dicembre 1997, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel territorio comunale di Menfi delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale stesso a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale del 2 dicembre 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Menfi dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1998 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;

Viste le opposizioni avanzate verso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, e in particolare:

1) ricorso in opposizione datato 27 marzo 1998, a firma Sutura Leonardo ed altri, pervenuto il 30 marzo 1998, presso gli uffici della Soprintendenza di Agrigento, tramite il quale gli opposenti, proprietari di terreni ricadenti nell'area denominata "Serrone Cipollazzo", affermano che la stessa non può definirsi bellezza d'insieme, avente interesse pubblico, e ciò né sotto il profilo naturalistico, né sotto quello faunistico-floristico, né sotto quello panoramico, essendo i fondi de quibus siti in un tratto di campagna in cui il dato squisitamente naturalistico ha al contrario da tempo ceduto il passo agli edificati ed all'opera dell'uomo.

Gli immobili dei ricorrenti, tutti ubicati nella parte sud-est dell'area vincolata, a ridosso del lato perimetrale orientale (che si fa coincidere con una strada, la regia trazzera Maragani), non integrano una realtà che ignora la presenza dell'uomo.

Si tratta in vero di fondi che fino a non molti anni addietro erano destinati all'agricoltura e coltivati prevalentemente a vigneto, come testimoniato dai dati catastali.

Tali terreni oggi serviti da stradelle mantengono tracce visibili delle colture che vi insistevano.

A fianco delle aree dei ricorrenti (lato ovest) sorge poi un complesso di edifici, denominato "Villaggio Greco"; trattasi di una lottizzazione convenzionata ad alto grado di cementificazione dalla quale si diparte, in direzione del mare fino a lambire la battigia, una strada in asfalto, che arriva fino ad uno spiazzale ove si rinviene un vecchio fortilizio del periodo bellico ed altro manufatto in cemento. Gli immobili che appartengono agli opposenti si trovano tra quella lottizzazione e la "regia trazzera Maragani"; non si riesce a comprendere da parte degli opposenti medesimi come detti proprietà possano essere dichiarate di interesse paesaggistico, elemento quest'ultimo che verrebbe messo subito di fronte al cemento di quegli edificati, e non invece come ritenuto nella proposta di vincolo, dopo gli immobili degli opposenti e cioè di fronte alla "regia trazzera Maragani".

Inoltre alle spalle delle aree degli opposenti insiste un altro consistente nucleo di fabbricati, e dietro il villaggio Greco, c'è un'altra imponente schiera di fabbricati. Per quanto sopra esposto, gli opposenti negano che possano essere considerati di notevole interesse paesaggistico dei terreni agrari che sono attraversati da stradelle, che trovano all'

propria sinistra una lottizzazione convenzionata (Villaggio Greco), alla propria destra una strada (regia trazzera Maragani) ed ancora alle proprie spalle un'altra schiera di fabbricati. Si aggiunge che il litorale, le cui peculiarità sono state decantate nel provvedimento di vincolo di immodificabilità temporanea, è stato abbandonato per diversi anni ad un fenomeno di graduale erosione, probabilmente a cagione della costruzione del vicino porto e del conseguente sconvolgimento dei moti e delle correnti.

Il popolamento vegetale insediato nell'area esaminata, avrebbe poi un valore fitogeografico piuttosto limitato: si tratterebbe, infatti, di specie ad ampia distribuzione (alcune diffuse in tutto il mondo), le quali concorrono alla costituzione di espressioni di vegetazione piuttosto frequenti nei litorali del Mediterraneo. In particolare le entità rilevate in prossimità del mare sono quelle tipiche delle spiagge sabbiose di tutto il Mediterraneo.

Nella parte retrostante, alcune specie, come la vite, rappresentano traccia degli impianti colturali che in un passato certamente non lontano si trovavano in questo tratto di campagna. Ciò è peraltro rafforzato dalla constatazione che nel tratto in esame, a parte alcuni esemplari di tamerice, propria degli ambienti litorali mediterranei, e di pioppo di chiara origine colturale, non è stata rilevata alcuna specie arbustiva od arborea nativa della Sicilia. Del resto anche le piante spontanee appartengono alle comunità sinantropiche dei coltivi abbandonati e specialmente dei vigneti. In questo contesto assume particolare rilievo una specie di canna di probabile origine esotica che utilizzata in passato come pianta frangivento, con l'abbandono del vigneto si è diffusa in tutto il litorale di Porto Palo come anche lungo le coste della Sicilia meridionale.

Pertanto, concludendo, per tutti i motivi sopra esposti, gli oppositori affermano che l'area denominata "Serrone Cipollazzo" sia una zona ormai compromessa che non possiede alcun particolare aspetto di notevole interesse pubblico paesistico;

2) opposizione presentata dalla sig.ra Lia Bongiovanni spedita il 30 marzo 1998 e pervenuta presso la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento l'1 aprile 1998, tramite la quale la ricorrente fa presente che con atto in notar Palermo, rep. 28/9/47 del 2 febbraio 1978, ha acquistato un lotto di suolo edificatorio sito in Menfi partita 14804, foglio 83, particelle 205 e 226, facente parte di un villaggio turistico residenziale denominato urbanizzazione Torrenova nel quale è distinto con il numero 6. La lottizzazione relativa al predetto villaggio è stata regolarmente autorizzata anche dall'Assessorato regionale dello sviluppo economico e con atto rep. n. 205 dell'8 giugno 1977, rogato dal segretario comunale di Menfi, è stata stipulata la relativa convenzione con il comune di Menfi. Con la convenzione sono stati tra l'altro poste a carico del lottizzante tutte le spese di urbanizzazione primaria ed è stata imposta la volumetria e la tipologia unica dei fabbricati da realizzare nel costruendo villaggio.

Quest'ultimo è stato realizzato da tempo, quasi interamente, e cioè 23 case su 25, e sono rimaste da edificare soltanto due lotti tra cui quello della ricorrente, per il quale è stata rilasciata dal comune di Menfi la concessione edilizia prot. n. 5191 del 20 ottobre 1978.

Si fa presente che l'indice di edificabilità è stato concesso nella misura di 0,75 mc./mq. per come è disposto dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, lettera B. Per quanto precede, l'opponente rileva l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della legge e per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e della carenza dei presupposti legittimanti.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, all'Amministrazione competente è dato individuare anche al di

fuori delle specifiche zone di cui all'articolo 82, D.P.R. n. 616/77, le aree di interesse paesistico in cui sono vietate modificazioni del territorio ed attività edilizie fino all'approvazione dei piani territoriali paesistici. Assolvendo la predetta attività provvedimentale ad una specifica funzione preventiva di salvaguardia, presupposto essenziale della stessa è che l'interesse paesistico sia evidente e specifico rispetto ai suoli da vincolare.

Nell'ipotesi in esame è stata individuata un'ampia zona di possibile interesse paesaggistico ed ambientale nella quale è stato compreso l'intero villaggio (urbanizzazione Torrenova) da tempo realizzato legittimamente e di cui due lotti sono ancora da edificare. L'esistenza del villaggio, regolarmente autorizzato e di già realizzato, esclude di per sé che sul suolo in cui lo stesso è insediato sussista l'asserito interesse paesaggistico ed ambientale che si intende tutelare con il provvedimento impugnato. Quest'ultimo si riferisce infatti a dune di sabbia e selvaggi canneti certamente non rinvenibili nel sito del villaggio che è sorto su un terreno argilloso, sul quale erano impiantati vigneti come risulta da certificati catastali del 1977, e che mai ha avuto le caratteristiche descritte nei provvedimenti impugnati.

Il provvedimento impugnato pertanto, oltre che contraddittorio, è erroneo e carente di presupposti legittimanti. Dall'imposizione del vincolo deriva danno grave e irreparabile alla ricorrente che vede bloccata per anni l'edificazione del proprio lotto;

3) opposizione datata 30 marzo 1998, a firma di Marco Bursi, pervenuta il 2 aprile 1998 presso gli uffici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento, tramite la quale l'opponente preme che:

— è proprietario di un appezzamento di terreno (particella 25 del foglio di mappa 83) sito nel c.d. Serrone Cipollazzo, ricadente nel territorio costiero del comune di Menfi;

— con verbale n. 48 del 2 dicembre 1997, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha approvato la proposta di sottoporre a vincolo paesaggistico il Serrone Cipollazzo, sito nel territorio comunale di Menfi;

— in detto atto, viene espressamente richiamato il decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, avente ad oggetto: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costiero del comune di Menfi, denominato "Serrone Cipollazzo", con il quale è stato divieto, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione di detto decreto, di porre in essere qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia;

— la sopra citata commissione provinciale, sulla scorta delle motivazioni poste a base del citato decreto, ha sottoposto a vincolo, ai sensi della legge n. 1497/39, la fascia costiera ricadente nel territorio comunale di Menfi, ivi compresa l'area denominata Serrone Cipollazzo;

— con il verbale n. 48 si sono, di fatto, superati i limiti posti dal decreto sopra citato, che ha posto un temporaneo divieto di modificabilità dello stato dei luoghi della fascia costiera in esame a causa delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche della stessa, tant'è che, come sopra cennato, la detta misura è stata adottata nelle more dell'approvazione, da parte delle competenti autorità, del piano territoriale paesistico e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del decreto.

Si sono, pertanto, in ogni caso, caducati gli effetti di cui al più volte citato decreto, sia perché nessun piano paesistico è stato adottato dalla data di pubblicazione dello stesso ad oggi, sia soprattutto, perché è abbondantemente scaduto il termine di due anni fissato nel decreto del 23 febbraio 1993 richiamato nel verbale n. 48;

— anche tale verbale, redatto dalla commissione pro-

vinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, è inficiato dal vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento del fatto, avendo ritenuto le aree in esso indicate sottoposte a tutela per effetto del decreto n. 5563/93 mentre, come già detto, i vincoli temporanei imposti dal decreto, al momento della redazione del verbale, erano abbondantemente caducati e, quindi, non erano idonei a sottoporre l'area a regime di salvaguardia;

— invero, lo stato dei luoghi, benché nessun intervento sia mai stato eseguito sul fondo, è ben diverso, dal punto di vista naturalistico, rispetto a quanto prospettato con il decreto anzidetto non rivestendo il fondo de quo, né quelli circostanti, alcuna peculiarità naturalistica;

— il vincolo imposto va a comprimere il già limitato diritto di proprietà dell'opponente, atteso che grava, altresì, sul fondo un vincolo di inedificabilità ex art. 15, legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che prevede che le costruzioni devono arretrarsi di m. 150 dalla battigia;

— da ultimo, il verbale in oggetto è viziato da una grave irregolarità formale, dal momento che lo stesso porta la data del 2 dicembre 1997 ed incredibilmente risulta depositato e protocollato al comune di Menfi in data 29 novembre 1997 (ben tre giorni prima di essere stato scritto!);

— infine, l'opponente non ha mai usufruito dello speciale contributo, a cui avrebbe diritto, previsto dall'art. 16 della legge n. 1497/39 per i casi di divieto assoluto di costruzione, né ha mai utilizzato il terreno di sua proprietà secondo la destinazione urbanistica dello stesso (attività agricola).

Tutto ciò premesso, chiede che il terreno (particella 25, foglio 83) di sua proprietà sia escluso dai vincoli di cui al richiamato verbale e, in via subordinata, ove si volesse imporre tale vincolo, che questo sia limitato alla fascia dei 150 metri dalla battigia, essendo il resto del terreno privo di pregio paesaggistico e naturalistico e, per sua stessa vocazione, di interesse turistico - alberghiero;

4) opposizioni presentate dai sigg.ri Barbera Leonardo + 3, Cacioppo Giuseppe + 4, Barbera Leonardo e Barbera Caterina, Lo Dico Vito + 3, tutti spediti il 31 marzo 1998, tramite i quali gli oppositori affermano la nullità del verbale in argomento per:

— mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo agli interessati;

— mancato rispetto delle norme sul contraddittorio e sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Sotto il primo profilo va evidenziato che gli odierni oppositori non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione che era stato avviato il procedimento amministrativo inerente l'apposizione del vincolo amministrativo ex legge n. 1497/39.

Considerato che tale vincolo produce effetti nei confronti dei privati fin dalla compilazione dell'elenco e dalla correlativa pubblicazione negli albi comunali, la Soprintendenza avrebbe avuto l'obbligo di effettuare tale comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/91. Ne discende la violazione degli obblighi di legge circa la partecipazione del privato al procedimento amministrativo per la tutela dei propri interessi legittimi e, conseguentemente, il vizio del verbale.

Ancora, sia la legge n. 241/90 sia la legge regionale n. 10/91 prescrivono l'obbligo generale di motivare il provvedimento amministrativo.

Nel caso di specie, l'adozione del vincolo da parte della Soprintendenza e l'inclusione nel perimetro di tale vincolo delle proprietà degli oppositori non sono motivati, apparendo assolutamente insufficiente e approssimativo il generico richiamo nel verbale per relationem a quanto contenuto in altri provvedimenti amministrativi di natura generale ed emessi, per giunta, da altro organo.

Pertanto, il verbale si appalesa non motivato e, conseguentemente, viziato.

Il verbale cui ci si oppone nel merito, appare viziato, altresì, da eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e carenza dei presupposti legittimanti l'adozione di provvedimenti di vincolo.

L'area del Cipollazzo, invero, è largamente urbanizzata ed antropizzata.

Vi si riscontra la presenza di insediamenti a basso impatto ambientale, stagionali, con un flusso turistico di media densità, ma costante nel tempo. Tale circostanza impedisce di considerare il Serrone Cipollazzo un'area vergine sotto il profilo ambientale e paesaggistico, in quanto antropizzata da diversi decenni.

Il comune di Menfi, da tempo, ha avviato, inoltre, una ferma e decisa azione di recupero degli agglomerati abusivi che pure insistono nella zona e che necessitano - per il loro recupero - della realizzazione di opere di urbanizzazione già previste ed in parte pure presenti sul territorio.

Inoltre, la quasi totalità delle aree libere del Serrone Cipollazzo sono asservite ad un'agricoltura di tipo intensivo, che ha a servizio insediamenti residenziali ed opere di bonifica, presenti sul territorio da diversi decenni. L'aspetto di tali aree risulta obiettivamente soggetto alla rotazione delle colture ed alla destinazione produttiva impressa con buona pace dell'"immodificabilità dell'aspetto esteriore".

Ancora, va sottolineata l'assoluta assenza sulla porzione di territorio interessata di peculiarità morfologiche, archeologiche, faunistiche e di vegetazione.

Nell'area del Serrone Cipollazzo, anticamente coltivata a viti, ha preso presto il sopravvento la c.d. cannuccia infestante che originariamente era stata impiantata dai proprietari dei terreni (non si tratta dunque di una vegetazione autoctona) per riparare le vigne dal forte vento di scirocco.

Con la cannuccia hanno trovato il loro habitat ideale alcuni piccoli roditori (topi comuni di campagna) ed altre piante che stentano nella crescita a causa del parassita vegetale principale costituito proprio dalla "cannuccia".

La Soprintendenza si è sempre rifiutata di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con i proprietari della zona interessata, proprio perché ha palese difficoltà di sostenere le assurde e fantasiose motivazioni che ha posto a base dei provvedimenti di vincolo, quali ad es. la presunta esistenza di ville romane o siti archeologici e, con l'apposizione del vincolo, intende solo soddisfare le pressanti richieste indebitate di alcune frange ambientaliste locali che, da tempo hanno impedito ed impediscono ogni tentativo di recupero urbanistico e paesaggistico del litorale menfitano, che versa da decenni in condizioni di degrado, paralizzando volutamente ogni iniziativa economica volta a valorizzare dal punto di vista turistico le risorse naturali menfitane;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento prodotte con le note nn. 296, 297, 298 e 299 del 23 giugno 1998;

Ritenuto che le osservazioni e opposizioni sopra menzionate non sono supportate da congrue e legittime motivazioni.

In ordine all'opposizione di cui al punto 1) si rileva che la proposta della commissione costituisce espressione della c.d. discrezionalità tecnica e non integra apprezzamenti di merito, sfuggendo, pertanto, sotto tale profilo, a censure che non afferiscono alla coerenza logico - motivazionale del provvedimento (T.A.R., Lazio, I sezione, 6 maggio 1995, n. 389), tanto più che le peculiarità relative all'interesse paesaggistico, naturalistico e panoramico dell'intera area sono sufficientemente descritte nel decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, richiamato in premessa e nella proposta di vincolo.

La presenza di sporadici episodi edificatori entro l'area complessiva della quale si propone il vincolo non inficia con

anzi ancor più legittimità la richiesta che sia tutelata tale zona, affinché siano garantite le migliori condizioni di salvaguardia che valgano ad impedire ulteriori trasformazioni a danno delle limitrofe zone di particolare e specifico pregio paesaggistico.

La proposta di vincolo riguarda il riconoscimento della bellezza panoramica considerata come quadro naturale d'insieme, in cui gli aspetti storico-culturali si fondono con quelli naturalistici. A nulla dunque può valere la constatazione del degrado a seguito della forte pressione antropica presente in una ristretta zona d'influenza e dell'inesistenza, in un'area limitata, di particolari singolarità naturalistiche. La giurisprudenza ha al riguardo affermato che la tutela ambientale è coesenzialmente tutela d'insieme e non esclusivamente dei singoli elementi maggiormente caratterizzanti che compongono l'ambiente, per cui la mancanza di questi in alcune parti di un'area complessivamente considerata per il suo carattere unitario non esclude l'estensione di tale forma di tutela anche a queste parti. (Cons. di Stato, IV sezione, 6 maggio 1996, n. 566).

In ordine all'opposizione di cui al punto 2), si può affermare che l'esigenza della tutela ambientale scaturisce proprio dal riconoscimento del rischio di trasformazioni urbanistiche non compatibili con le valenze naturalistiche, la bellezza e la suggestione del paesaggio nell'area di cui si propone il vincolo. Né va sottaciuto che attraverso l'imposizione del vincolo previsto ai sensi della legge n. 1497/39, non si vieta ogni uso del suolo, ma si pone solo la necessità della verifica della compatibilità dei progettati interventi di trasformazione del territorio con quello pubblico alla conservazione delle risorse estetiche - ambientali del territorio medesimo.

In riferimento, poi, all'opposizione di cui al punto 3) si evidenzia che il riconoscimento dell'esigenza di tutela ambientale del territorio in oggetto, con la conseguente proposta di vincolo ex legge n. 1497/39, non può essere inficiato dalla decadenza della misura cautelare prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91, misura questa del tutto distinta funzionalmente. Il fatto che nel timbro di ingresso, al comune di Menfi della proposta di vincolo, sia riportata una data palesemente errata è un vizio che non si riverbera in alcun modo sul verbale effettivamente formato il 2 dicembre 1997 né sulla sua pubblicazione. Il verbale n. 48 del 2 dicembre 1997 della commissione provinciale BB.NN.PP. di Agrigento è stato trasmesso al comune di Menfi in data 16 dicembre 1997 ed affisso all'albo comunale dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1997, così come si deduce dalla copia contenente la certificazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo comunale, prodotta dal comune di Menfi, che si conserva agli atti d'ufficio.

Infine, riguardo alle opposizioni di cui al punto 4) si rileva che, ai sensi delle norme che regolamentano l'attività di tutela delle bellezze naturali e panoramiche, la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo consiste nella pubblicazione della proposta della commissione BB.NN.PP. all'albo del comune interessato, che consente ai privati proprietari, possessori o detentori di aree oggetto della proposta di vincolo di potere, entro i limiti temporali prescritti, opporsi e presentare proposte in merito. Sarà successivamente l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, esaminata tutta la documentazione relativa alla proposta di vincolo ex legge n. 1497/39, nonché le controdeduzioni rimesse dalla Soprintendenza in merito alle opposizioni dei privati, a valutare se esistano le condizioni per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area oggetto della proposta di vincolo.

E' stato al riguardo osservato che l'imposizione del vincolo di bellezza naturale è atto generale, e non plurimo, in quanto rivolto ad una pluralità di soggetti indeterminati, aventi una qualsivoglia relazione con la parte di territorio vincolato; pertanto, non è applicabile al relativo procedimento la disciplina in tema di partecipazione al procedi-

mento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (T.A.R. Lombardia, Milano, 11 febbraio 1995, n. 159).

Inoltre, il piano territoriale paesistico, come pure i vincoli paesaggistici, costituisce un atto a contenuto generale e, pertanto, si sottrae già solo per tale aspetto al generale obbligo di motivazione (C.G.A. Trento, 14 dicembre 1992, n. 456; Cons. di Stato, sezione IV, 15 marzo 1992, n. 511).

E' noto, altresì, che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Ed è proprio in quella sede, e non al momento dell'imposizione del vincolo, che è dato comparare l'interesse pubblico alla conservazione dei luoghi ad altri interessi, pubblici o privati, eventualmente lesi o pretermessi (Cons. di Stato, IV sezione, 10 marzo 1965, n. 276);

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 2 dicembre 1997, a supporto della proposta di salvaguardia paesaggistica e già evidenziate in occasione dell'adozione del vincolo di temporanea immodificabilità, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni e degrado irreversibili;

Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993 contestualmente al divieto di temporanea immodificabilità di quel medesimo territorio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel verbale della seduta del 2 dicembre 1997 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub "A", "B" e "C" allegata al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale rivestita dai luoghi che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadente nel territorio comunale di Menfi, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 2 dicembre 1997;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area denominata "Serrone Cipollazzo", in agro di Menfi, descritta nel verbale n. 48 del 2 dicembre 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, delimitata nelle planimetrie sub "A", "B" e "C" allegata, che insieme al verbale formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lett. c) e d), del T.U., approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9

del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente alla copia del verbale redatto nella seduta del 2 dicembre 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ed alle planimetrie di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 142, comma 1, del T.U. n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle plani-

metrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale sopra citata all'albo del comune di Menfi.


Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 19 ottobre 2000.

GRANATA

Allegati



SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI AGRIGENTO

VINCOLO L. 1497/39 MENFI - SERRONE CIROLLARZO

ALLEGATO AL VERBALE DELLA COMMISSIONE BENV. CO. 21 AGRIGENTO. N° 48 DEL 2.12.97

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale ai Beni Culturali, Ambientali e alla P.I.

Comune di *Menfi*  
Vincolo Presagistico ex Legge 1497/39  
Planimetria allegata al D.A. n. 4059  
del 19/10/2000

L'ASSESSORE

*[Signature]*

COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI  
E PANORAMICHE DI AGRIGENTO

Verbale n. 48

L'anno millenovecentonovantasette, alle ore 10,30, del giorno 2 del mese di dicembre, presso gli uffici della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, siti in Villa Genuardi, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, giusta nota di convocazione n. 243 del 30 ottobre 1997, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesaggistico della fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj nel territorio comunale di Menfi;

2) proposta di vincolo paesaggistico del "Serrone Cipollazzo" ricadente nel territorio comunale di Menfi;

3) varie.

Sono presenti: il presidente, dott. Graziella Fiorentini, i componenti, prof. Giuseppe Gangemi e dott. Giuseppe Lo Pilato, il segretario, arch. Agostino Marrella. E' presente, altresì, l'arch. Calogero Carbone, invitato dal presidente, in qualità di direttore della sezione P.A.U.

Essendo presenti tutti i membri della commissione, constatata la regolarità della seduta, si aprono i relativi lavori con la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Si premette che le aree in oggetto risultano attualmente essere tutelate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, con decreti n. 5686 del 16 marzo 1993, 5563 del 23 febbraio 1993, ed una loro consistente porzione è, per una profondità di 300 metri dalla battigia, vincolata ai sensi della legge n. 431/85.

Si da lettura delle motivazioni che hanno determinato l'emissione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, delle misure di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche del territorio costiero compreso tra la foce del torrente Cavarretto e la foce del fiume Carboj, visionando la cartografia allegata al decreto n. 5686 del 16 marzo 1993, la relazione descrittiva dei luoghi, redatta, a suo tempo per proposta d'immodificabilità temporanea, dalla sezione ai beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici, nonché la documentazione fotografica d'ufficio e quella eseguita durante il sopralluogo di questa commissione effettuato il 20 settembre 1997 ed infine la cartografia in scala 1:5.000.

La medesima procedura viene ripetuta per il territorio relativo alla CONTRADA Cipollazzo, visionando la documentazione istruttoria ed il relativo decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993 con allegata cartografia.

Facendo seguito, dunque, alla precedente visita della commissione direttamente lungo l'intera fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj e presso l'area denominata "Serrone Cipollazzo" ricadenti nel territorio comunale di Menfi, considerato che sono largamente condivisibili, per la parte descrittiva delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche dei siti, le motivazioni che hanno determinato la formale dichiarazione di

notevole interesse pubblico di quei territori, concordando con la necessità di garantirne le migliori condizioni di tutela, si ritiene di dover vincolare ai sensi della legge n. 1497/39 la fascia costiera ricadente nel territorio comunale di Menfi secondo le perimetrazioni descritte nell'art. 2 dei citati decreti e segnate nelle cartografie riportate nelle rispettive Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Perimetro nel territorio comunale di Menfi.

1) dalla foce del vallone Cavarretto, si sale sino al limite nord della particella 40 del foglio di mappa n. 94. Da questo punto si prosegue verso nord-est, inglobando per intero le particelle nn. 40, 39 e 17 del suddetto foglio di mappa n. 94. Si prosegue sempre verso est sul foglio di mappa n. 95, inglobando per intero le particelle nn. 34 e 46, fino ad incontrare il torrente Bertolino. Quindi, nel foglio n. 96, attraversando il suddetto torrente, si prosegue verso sud-est, seguendo superiormente il confine delle particelle n. 50 e n. 2 sino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle. Da questo punto, attraversando la linea ferrata, si prosegue sino ad incontrare il canale che divide la particella n. 84. Da qui si continua verso est lungo il suddetto canale sino ad incontrare la strada vicinale Lagano. Da questo punto si prosegue sempre in direzione sud, lungo la suddetta stradella fino ad intersecare la trazzera (al confine tra le particelle n. 70 e n. 113), per poi salire verso nord lungo la detta trazzera. Continuando poi sul foglio di mappa n. 99 e inglobando interamente le particelle nn. 54, 15, 14, 13, 12, 11 e 43, si prosegue lungo la trazzera che delimita superiormente le particelle nn. 58 e 59, e tagliando la particella n. 53, si incontra nuovamente la strada vicinale Lagano. Da qui si procede verso sud-est, percorrendo la detta vicinale, sino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle, che si percorre sino all'incontro con il fiume Carboj. Da questo punto, in direzione sud, si costeggia l'alveo del fiume sino alla foce.

2) l'altra area, denominata "Serrone Cipollazzo", è come di seguito perimetrata.

Partendo dalla foce del vallone "foce Porto Paolo", si sale sino ad incontrare l'estremo punto superiore della particella n. 26 del foglio di mappa n. 77, da questo punto, percorrendo il limite superiore della detta particella, si prosegue lungo il confine nord della part. n. 37 sino ad incontrare il confine occidentale della particella 59, e, proseguendo in linea retta lungo tale confine verso nord-ovest, inclusa la particella n. 91, si raggiunge la strada provinciale Porto Palo. Da questo punto si prosegue in direzione nord-est sino ad incontrare il confine settentrionale della particella n. 22, che si include. Si prosegue lungo tale confine e, costeggiando il limite nord delle particelle nn. 7, 9, 12, 35, 95, 18 e 53 del foglio di mappa n. 83, si raggiunge la regia trazzera Maragani. Da questo punto si scende, percorrendo detta trazzera, verso sud sino al mare.

(Omissis)

Il presidente: Fiorentini

I componenti: Gangemi - Lo Pilato

Il segretario: Marrella

(2000.43.2231)

## ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 2000.

### Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

#### L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;

Visto l'art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";

Visto, in particolare, l'art. 26 che disciplina le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni di cui alla medesima legge;

Ritenuto di dovere provvedere all'istituzione di apposito capitolo di entrata per consentire di imputarvi i proventi derivanti dalle citate sanzioni amministrative tenuto conto che gli stessi debbono essere destinati per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 15/2000 citata;

Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 le variazioni occorrenti per l'istituzione del capitolo di entrata in attuazione dell'art. 26 della richiamata legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;